

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1008

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, DIPAOLO, FERRARA
SALUTE, GIUNTA, MACCANICO e STEFANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1993

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare
sull'attuazione della legislazione in materia di cooperazione
italiana con i Paesi in via di sviluppo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La opportunità di promuovere una inchiesta parlamentare sull'intero sistema della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, così come si è sviluppato nel corso degli anni e così come ancora oggi è attuato, è riconosciuta unanimemente, come è comprovato dal numero delle

iniziative avviate in entrambi i rami del Parlamento.

Proprio perchè è l'intero Parlamento ad essere interessato alla valutazione di quanto è accaduto, la Commissione di inchiesta non può essere monocamerale.

Il presente progetto si fonda su questa esigenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. È compito della Commissione verificare i risultati della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, la rispondenza alle finalità della legge, la congruità, la validità di tutti i progetti di cooperazione finanziati ai sensi di tale legge e la correttezza delle procedure seguite.

3. In particolare la Commissione dovrà:

a) verificare criteri e modalità adottati e seguiti nella valutazione e nella scelta dei progetti da finanziare;

b) verificare i criteri seguiti per l'affidamento dei progetti di cooperazione, individuando quelli attribuiti per trattativa privata e quelli attribuiti in seguito ad espletamento di procedure concorsuali, e le modalità delle procedure di assegnazione, di definizione dei contratti, di costituzione di eventuali albi di aziende o ditte, di controllo amministrativo, monitoraggio e valutazione;

c) accertare l'entità dei finanziamenti stanziati e di quelli effettivamente erogati suddivisi per aree geografiche, settori di intervento, tipologia ed organismi esecutori, quantificando il numero di progetti di mero studio e fattibilità e l'incidenza del loro costo rispetto al totale di quelli finanziati;

d) verificare analiticamente lo stato di attuazione dei progetti approvati e valutarne la reale incidenza ai fini dello sviluppo economico e sociale delle aree interessate, individuando i casi in cui gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e quali, tra le opere previste, risultino obsolete, inutili o inesistenti;

e) valutare i criteri di selezione e scelta degli organismi esecutori, in particolare sotto il profilo della idoneità delle singole

imprese avuto riguardo alla loro consistenza patrimoniale ed al personale, ai mezzi, alle tecniche impiegati;

f) accertare gli eventuali sprechi e distorsioni nell'impiego dei fondi per la cooperazione, individuando le responsabilità amministrative, civili e penali da parte di soggetti pubblici e privati italiani e di rappresentanti degli organi a qualsiasi titolo istituzionalmente preposti;

g) indicare le possibili modifiche della legislazione vigente.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo e comunque in modo da garantire la rappresentanza di ciascuna componente politica costituita in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

Art. 3.

1. Il Presidente della Commissione è scelto d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri del Parlamento.

2. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

Art. 4.

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dei lavori presenta alle Camere, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati, una relazione sui risultati dell'inchiesta, contenente altresì l'indicazione dei provvedimenti legislativi ritenuti necessari ad assicurare per il futuro le procedure di controllo più efficaci per la gestione delle risorse destinate ai Paesi in via di sviluppo. I membri della Commissione che dissentano dalle conclusioni da questa approvate possono presentare relazioni di minoranza.

3. Dopo i primi sei mesi di attività il Presidente della Commissione presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 5.

1. La Commissione può agire, in conformità all'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio previsto dall'ordinamento e, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria messi a disposizione dal Ministro dell'interno.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e di organismi indipendenti di riconosciuta competenza nelle materie di indagine, nominati dal Presidente della Commissione sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione stessa.

3. La Commissione può acquisire atti e informazioni in possesso di altre autorità amministrative e i risultati di indagini da queste svolte. Può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

4. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto

riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione. Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. La Commissione può effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti. Il calendario e le modalità di partecipazione sono decisi dall'Ufficio di presidenza.

Art. 6.

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad assegnare alla Commissione i funzionari ad essa necessari e ad assicurare tutti i servizi che occorrono al suo funzionamento.

2. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio di ciascuna Camera, in parti uguali.